



CNSS-SSI



Commissione Nazionale Scuole di Speleologia

della Società Speleologica Italiana

REGOLAMENTO IN VIGORE A PARTIRE DAL 1.1.2011

Ultima ratifica 30 marzo 2014

INDICE

INDICE	pag. 2
PREMESSA	pag. 3
TITOLO 1: COSTITUZIONE E SCOPI DELLA CNSS-SSI	
Art. 1: Costituzione della Commissione.....	pag. 4
Art. 2: Principi e scopi della CNSS.....	pag. 4
TITOLO 2: LE SCUOLE DI SPELEOLOGIA DELLA CNSS-SSI	
Art. 3: La Scuola di Speleologia.....	pag. 4
Art. 4: Costituzione di una Scuola.....	pag. 4
Art. 5: Decadenza o scioglimento di una Scuola.....	pag. 4
Art. 6: Il Direttore della Scuola.....	pag. 5
Art. 7: Il Direttore del Corso.....	pag. 5
TITOLO 3: ORGANI ESECUTIVI E DECISIONALI DELLA CNSS-SSI	
Art. 8: Organi della CNSS.....	pag. 5
Art. 9: Il Comitato Esecutivo Regionale (CER).....	pag. 6
Art. 10: Il Coordinatore Regionale (CR).....	pag. 6
Art. 11: Il Comitato Esecutivo Nazionale (CEN).....	pag. 7
Art. 12: Il Coordinatore Nazionale della Commissione (CNC).....	pag. 7
TITOLO 4: GLI ISTRUTTORI	
Art. 13 : Gli Istruttori della CNSS.....	pag. 8
Art. 14 : Gli Istruttori di Tecnica (IT).....	pag. 8
Art. 15: Designazione e decadenza degli IT.....	pag. 8
Art. 16: Gli Aiuto-Istruttori di Tecnica (AI).....	pag. 9
Art. 17: Designazione e decadenza degli AI.....	pag. 9
Art. 18: Gli Istruttori di Speleologia (IS).....	pag. 9
Art. 19: Designazione degli IS.....	pag. 9
TITOLO 5: I CORSI DI SPELEOLOGIA	
Art. 20: I Corsi di primo livello.....	pag. 10
Art. 21: Contenuti dei Corsi di primo livello.....	pag. 10
Art. 22: I Corsi di secondo livello.....	pag. 11
Art. 23: I Corsi di terzo livello.....	pag. 11
Art. 24: Negative all'omologazione e ricorsi.....	pag. 11
Art. 25: Esami di qualifica per IT e AI.....	pag. 12
TITOLO 6: IL REGOLAMENTO	
Art. 26: Il Regolamento della CNSS-SSI.....	pag. 12
Art. 27: Modifiche del Regolamento.....	pag. 12

PREMESSA

Visto lo Statuto della Società Speleologica Italiana variato e approvato dall'Assemblea Straordinaria del 6 dicembre 2003.

Visti gli art. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del Regolamento della SSI approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi a Costacciaro (PG) il 31 ottobre 1988, modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 6 dicembre 2003 tenutasi a S. Giovanni Rotondo (FG) e modificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 19 aprile 2008 tenutasi a Bologna.

Preso atto del verbale di Tavolo Permanente composto dalla Società Speleologica Italiana e dalle Federazioni Speleologiche Regionali riunitosi il 15 marzo 2003 a Martina Franca (TA) che ha definito la SSI quale struttura nazionale di promozione e coordinamento della speleologia in Italia.

Il presente Regolamento, redatto e discusso nella riunione di Commissione tenutasi a Toirano (SV) il 31 ottobre 2009, è stato ratificato con ulteriori integrazioni e modifiche apportate in accordo tra Commissione Scuole e Consiglio Direttivo della SSI a Casola Valsenio (RA) in data 17 aprile 2010. Entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2011, mentre la sola parte relativa alle cariche ha avuto effetto a partire dal 1° gennaio 2012.

Esso fa seguito al Regolamento approvato dall'Assemblea dei CR tenutasi a Piobbico (PU) il 28 e 29 Marzo 1998 e approvato dal Consiglio Direttivo della SSI nel corso della riunione tenutasi a Bologna il 6 Giugno 1998, poi modificato e integrato a seguito delle Assemblee Nazionali CNSS-SSI tenutesi a Chiusa Pesio (CN) il 31 ottobre 1998, a Casola Valsenio (RA) il 30 ottobre 1999, a Nervesa della Battaglia (TV) il 31 ottobre 2002 e a S. Giovanni Rotondo (FG) il 7 dicembre 2003, successivamente ratificate dai Consigli Direttivi della SSI tenutisi a Bologna rispettivamente il 25 settembre 1999 e il 18 dicembre 1999.

Previa presentazione al Consiglio Direttivo SSI del 12-13 ottobre 2013, una modifica all'art.15 del regolamento in vigore dal 2011 viene portata dal Comitato Esecutivo Nazionale CNSS riunitosi a Casola Valsenio (RA) in data 01 novembre 2013, successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo SSI tenutosi a Monticelli Brusati (BS) il 29-30 marzo 2014.

TITOLO 1: COSTITUZIONE E SCOPI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA DELLA SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA

Art. 1: Costituzione della Commissione

È costituita in data 29 settembre 1968 la Commissione Nazionale Scuole di Speleologia (di seguito CNSS) della Società Speleologica Italiana (di seguito SSI); proponenti n. 7 Gruppi Speleologici aderenti alla SSI.

Ad oggi la CNSS risulta composta dai Soci Gruppo SSI sede di Scuola e dai Soci Individuali SSI aventi la qualifica di Istruttore.

Art. 2: Principi e scopi della CNSS

La CNSS costituisce l'organo tecnico-didattico della SSI con il compito di:

- promuovere la documentazione e la divulgazione della speleologia, nonché organizzare l'insegnamento nei settori della tecnica, della ricerca esplorativa e di quella scientifica;
- uniformare i programmi e i supporti didattici;
- diffondere e omogeneizzare le norme di sicurezza per la prevenzione degli incidenti in grotta;
- promuovere la cultura del rispetto dell'ambiente;
- coordinare l'attività delle singole Scuole e degli Istruttori che vi operano, favorendo la reciproca collaborazione;
- qualificare i propri Istruttori svolgendo un'adeguata attività formativa.

TITOLO 2: LE SCUOLE DI SPELEOLOGIA DELLA CNSS - SSI

Art. 3: La Scuola di Speleologia

La Scuola di Speleologia (di seguito Scuola) rappresenta l'elemento operativo della CNSS stessa.

È una struttura didattica, formata da uno o più Gruppi SSI, che svolge attività in modo continuativo servendosi dell'opera di Soci SSI con apposita qualifica che collaborano col Gruppo o coi Gruppi costituenti. Garantisce nel tempo l'adozione, il mantenimento, lo sviluppo e la divulgazione dei principi e delle finalità di cui all'articolo 2.

Nel contempo la Scuola è lo strumento didattico-organizzativo mediante il quale i Gruppi aderenti alla CNSS curano l'effettuazione dei Corsi di introduzione (1° livello) e dei Corsi di perfezionamento regionali e/o interregionali (2° livello).

La Scuola inoltre cura e aggiorna la preparazione tecnica e didattica dei propri Istruttori di Tecnica (di seguito IT), Aiuto-Istruttori di Tecnica (di seguito AI) e Istruttori di Speleologia (di seguito IS).

Art. 4: Costituzione di una Scuola

La costituzione di una Scuola avviene nel momento in cui essa organizza il suo primo Corso di 1° livello omologato CNSS, la cui data d'inizio è da considerarsi come la data d'inizio dell'attività della Scuola stessa.

Quest'ultima assumerà preferibilmente la denominazione del Comune o della Località in cui il Gruppo o i Gruppi costituenti hanno la propria sede, seguita dall'indicazione della ragione sociale del Gruppo o dei Gruppi stessi. Qualora i Gruppi abbiano sede in Comuni diversi, il nome della Scuola sarà preferibilmente quello dell'area geografica in cui questi si trovano. Sono comunque possibili eventuali altre denominazioni.

Art. 5: Decadenza o scioglimento di una Scuola

In relazione al principio di continuità enunciato nell'articolo 3, una Scuola decade dalla sua appartenenza alla CNSS se non organizza alcun Corso per un periodo di tempo superiore ai cinque anni. Nel caso in cui più Gruppi costituenti un'unica Scuola decidano di cessare le attività didattiche comuni, previa comunicazione del Direttore della Scuola al Coordinatore Regionale, essi possono sciogliere la Scuola preesistente ed eventualmente costituirne altre, singolarmente o in comune con altri Gruppi, purché venga rispettato quanto previsto dall'articolo 20.

Art. 6: Il Direttore della Scuola

Ogni Scuola designa triennialmente il proprio Direttore della Scuola mediante elezione tra i propri componenti, comunicando tale nomina al Coordinatore Regionale.

Il Direttore della Scuola deve essere in possesso della qualifica di IT e avere una particolare competenza o attitudine nel settore didattico e organizzativo.

Il Direttore della Scuola è il rappresentante della struttura didattica che lo ha nominato nell'ambito della CNSS.

In ambito locale spetta al Direttore della Scuola ogni buon ufficio e iniziativa inerente al funzionamento e alla continuità della Scuola, amministrando con particolare cura i rapporti con i propri docenti, con i propri Direttori dei Corsi, con le altre Scuole, con la Commissione Esecutiva Regionale e con il Coordinatore Regionale.

L'incarico è rinnovabile, e decade automaticamente alla fine del mandato, analogamente alle cariche di cui all'articolo 8.

Art. 7: Il Direttore del Corso

Almeno un mese prima dell'attivazione di ogni Corso, il Direttore della Scuola nomina il Direttore del Corso, scegliendolo tra gli IT disponibili e con un'esperienza maturata in tale veste in almeno 2 corsi di 1° livello.

L'incarico, la cui durata è legata a quella del Corso, è rinnovabile.

Il Direttore del Corso dovrà provvedere:

- a scegliere, assicurandosene la disponibilità, gli IT, gli AI e gli IS necessari in relazione al programma del Corso e al numero massimo di allievi ammessi a frequentarlo, di concerto con il Direttore della Scuola. Nell'eventualità di divergenza di opinioni in merito alla convocazione di IT e di AI, la scelta definitiva spetta comunque al Direttore del Corso, cui è demandata la responsabilità tecnica e operativa del Corso stesso;
- a curare la parte organizzativa e logistica del Corso, garantendo il rispetto delle Norme Tecniche in materia di equipaggiamento personale e collettivo, di comportamento e sicurezza, di rispetto dell'ambiente, di copertura assicurativa infortuni e di informazione presso gli organi preposti.

Il Direttore del Corso è responsabile del regolare svolgimento del Corso ed è interlocutore diretto del Coordinatore Regionale che, in caso di gravi irregolarità o per motivi di sicurezza, udito in merito il Direttore della Scuola e con il consenso del Comitato Esecutivo Regionale, ha la facoltà di sospendere l'effettuazione del Corso e di sollevare il Direttore del Corso dall'incarico, sostituendolo con altro IT.

Ogni eventuale contestazione in merito, ove non rimossa in sede di Comitato Esecutivo Regionale, verrà esaminata dal Comitato Esecutivo Nazionale.

TITOLO 3: ORGANI ESECUTIVI E DECISIONALI DELLA CNSS-SSI

Art. 8: Organi della CNSS

Sono Organi della CNSS:

1. i Comitati Esecutivi Regionali (di seguito CER);
2. i Coordinatori Regionali (di seguito CR);
3. il Comitato Esecutivo Nazionale (di seguito CEN);
4. il Coordinatore Nazionale della Commissione (di seguito CNC).

Il CER e il CEN vengono costituiti di diritto.

Il CR viene invece eletto dal CER nell'ambito di un'apposita riunione.

La candidatura del CNC viene avanzata dal CEN nell'ambito di un'apposita riunione, secondo le modalità previste dall'articolo 12.

Tutti e quattro gli organi espletano i loro incarichi per un triennio, coincidente con quello del Consiglio Direttivo della SSI. Al termine del triennio decadono automaticamente. Sono rieleggibili.

Art. 9: Il Comitato Esecutivo Regionale (CER)

L'insieme dei Direttori delle Scuole di una Regione e il Coordinatore Regionale costituiscono il CER della CNSS, che è l'organo deliberativo regionale ed è convocato in riunione dal Coordinatore Regionale almeno una volta all'anno.

È compito del CER:

- promuovere l'organizzazione dei corsi regionali di 1° e 2° livello, favorendo la collaborazione tra le varie realtà;
- tendere all'uniformazione dei programmi dei corsi di 1° livello;
- curare e omogeneizzare la prevenzione degli incidenti e il rispetto delle norme di protezione dell'ambiente;
- provvedere alla diffusione dei supporti didattici;
- verificare e sostenere l'attività delle Scuole e qualificare gli Istruttori che vi operano, mediante la periodica organizzazione degli appositi Esami di Qualifica per IT e AI.

In ambito regionale il CER, ove possibile, mantiene stretti contatti con la locale Federazione Speleologica Regionale, con la quale è auspicabile una proficua collaborazione.

Art. 10: Il Coordinatore Regionale (CR)

Il CER elegge il CR, che deve essere in possesso della qualifica di IT e vantare un'esperienza maturata in almeno 5 corsi svolti nel decennio precedente all'incarico.

Deve inoltre avere una particolare competenza tecnico/culturale e attitudine nel settore didattico/organizzativo.

La nomina, che va effettuata entro 90 giorni dalla scadenza, deve essere comunicata al CNC.

È compito del CR:

- coordinare l'attività del CER e rappresentare la CNSS in ambito regionale, fungendo poi da tramite tra le Scuole della sua Regione e l'organizzazione nazionale rappresentata dal CEN;
- assumere ogni decisione circa l'omologazione dei Corsi di 1° livello tenuti dalle Scuole della propria Regione;
- ratificare annualmente gli IT e gli AI della propria Regione curando l'apposito Registro Regionale;
- inviare al CNC, per la Regione di propria competenza, la situazione aggiornata relativamente a:
 - Scuole e loro indirizzario;
 - nominativi dei componenti del CER;
 - elenchi IT e AI;
 - consuntivi dei Corsi di 1° e 2° livello svolti ed elenco di quelli in programma.

Il CR può, per necessità, incaricare un altro membro del CER a fare temporaneamente le proprie veci, tranne che nelle riunioni ufficiali del CEN dove non sono ammesse deleghe.

Allorché, in seguito a forzata vacanza o per dimissioni, la nuova designazione non fosse avvenuta entro 90 giorni dalla scadenza prevista, il CR può essere nominato d'ufficio dal CNC, sentito il parere del CEN. In tal caso il CNC comunica l'avvenuta nomina d'ufficio agli interessati di tutte le Scuole della Regione coinvolta.

Affinché possa venir eletto un CR, è necessario che nella Regione vi sia la presenza di almeno due Scuole.

Nel caso in cui esistessero Regioni in cui vi fosse una sola Scuola, esse possono accordarsi con Regioni limitrofe per eleggere un unico CR in comune. Ove in una Regione vi fosse una sola Scuola e non venisse raggiunto un accordo con una Regione limitrofa, il CR verrà designato direttamente dal CEN su proposta del CNC.

Art. 11: Il Comitato Esecutivo Nazionale (CEN)

L'insieme dei CR delle varie Regioni e il CNC costituiscono il CEN della CNSS.

È compito del CEN:

- coordinare l'attività della CNSS a livello nazionale;
- promuovere l'organizzazione di corsi e seminari nazionali o interregionali (Corsi di 3° livello) e la pubblicazione di tutti i necessari supporti didattici;
- promuovere forme di collaborazioni didattiche interregionali per l'effettuazione di corsi tecnici, scientifici e culturali;
- curare l'applicazione del presente Regolamento e studiare eventuali migliorie apportabili allo stesso, da sottoporre poi agli organismi competenti, secondo le modalità previste dall'articolo 27;
- redigere i consuntivi e i preventivi di attività su scala nazionale;
- curare le relazioni con le competenti Commissioni dell'UIS (Union Internationale de Spéléologie) e della FSE (Fédération Spéléologique Européenne), nonché con le strutture analoghe di altre nazioni in rappresentanza della CNSS;
- tenere aggiornato il Registro Nazionale degli Istruttori, esercitando un controllo sulla regolarità della loro iscrizione alla SSI;
- esercitare inoltre il controllo sulla regolarità degli adempimenti assicurativi relativi ai Corsi di speleologia di ogni livello;
- esprimersi nel caso di contestazioni eventualmente insorte fra Scuole e CR e/o CER.

Il CEN si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del CNC. Quest'ultimo è comunque tenuto a convocare una riunione dietro richiesta di almeno un terzo dei componenti del CEN. La convocazione viene effettuata dal CNC tramite posta cartacea o elettronica, oppure tramite altri mezzi autorizzati dal CEN stesso, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione devono essere indicati località, data e ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La riunione regolarmente convocata è valida:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti il CEN;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti il CEN presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Di norma il CEN decide a maggioranza semplice, salvo nel caso di proposte di modifica o aggiornamento del Regolamento; nel qual caso vale la procedura prevista dall'art. 27.

Le votazioni sono fatte sempre con voto palese.

Art. 12: Il Coordinatore Nazionale della Commissione (CNC)

Il CNC deve essere uno speleologo di comprovata esperienza in possesso della qualifica di IT e vantare un'esperienza maturata in tale veste in almeno 10 corsi. Deve inoltre avere una particolare competenza tecnico/culturale e attitudine nel settore didattico/organizzativo.

Il CNC rappresenta a pieno titolo, essendone Responsabile, la CNSS nei confronti degli altri organi della SSI.

Il CNC svolge le funzioni di Segretario, coordina il CEN e ne cura i contatti, amministra con esso gli eventuali fondi a disposizione della CNSS ed elabora i programmi e i dati consuntivi di attività.

Provvede inoltre a riunire il CEN almeno una volta all'anno.

Il suo nominativo viene individuato dal CEN nell'ambito di un'apposita riunione da tenersi nel periodo compreso entro i 90 giorni precedenti o successivi dalla scadenza del mandato in essere. Qualora, scaduti i termini, non fossero state prese decisioni, la sua nomina verrà demandata dal CNC uscente al Presidente della SSI.

Il CNC viene scelto con la maggioranza semplice dei voti. In caso di parità tra più candidature, si ripete la votazione.

La scelta viene comunicata per la ratifica al Consiglio Direttivo della SSI entro 30 giorni dalla data della riunione.

TITOLO 4: GLI ISTRUTTORI

Art. 13: Gli Istruttori della CNSS

Gli Istruttori rappresentano la componente operativa delle Scuole, attiva per la realizzazione dei Corsi che esse organizzano localmente o nell'ambito delle iniziative interregionali promosse dai CER o dal CEN.

Le attività degli Istruttori durante l'effettuazione dei Corsi sono insindacabilmente coordinate dal Direttore del Corso.

Gli Istruttori non ricevono alcun tipo di brevetto, distintivo o attestato della loro qualifica, in quanto essa non presuppone né implica l'assunzione di una carica né l'istituzione di un rapporto permanente fra Istruttore e Scuola, né fra Istruttore e CNSS, ma solo il riconoscimento all'interno della CNSS di adeguate conoscenze, capacità didattiche e tecniche, accertate mediante periodici Esami organizzati dai CER.

In particolare la CNSS riconosce:

- gli Istruttori di Tecnica (IT);
- gli Aiuto-Istruttori di Tecnica (AI);
- gli Istruttori di Speleologia (IS).

Ogni Scuola, tramite il suo Direttore, provvede a comunicare tempestivamente al CR locale le eventuali variazioni intervenute nella composizione dell'insieme costituito dai suoi IT, AI e IS.

I soli nominativi degli IT e degli AI sono inseriti in un Registro Regionale, curato e aggiornato dal CR in seguito ai vari Esami di Qualifica effettuati.

La somma dei vari Registri Regionali compone il Registro Nazionale degli Istruttori tenuto dal CEN.

L'individuazione degli IT, AI e IS per i Corsi di 1° livello spetta al Direttore del Corso.

L'individuazione degli IT, AI e IS per i Corsi di 2° livello e per gli Esami di Qualifica spetta al CR.

L'individuazione degli IT e IS per i Corsi di 3° livello spetta al CNC di comune accordo con il CEN.

Art. 14: Gli Istruttori di Tecnica (IT)

Sono designati IT gli speleologi, maggiorenni e iscritti alla SSI, abilitati a svolgere tale incarico e inseriti con tale qualifica nell'apposito Registro Nazionale degli Istruttori. Agli IT è demandato in particolare l'insegnamento delle tecniche di progressione e delle norme di sicurezza in grotta; collaborano strettamente con il Direttore del Corso e sovrintendono alle manovre della squadra loro assegnata (AI e Allievi), posta sotto la loro responsabilità. Sono richieste all'IT provata attitudine didattica, conoscenza approfondita delle tecniche di progressione, delle caratteristiche e dei limiti delle attrezzature individuali e collettive, nonché la capacità di provvedere al disaggio di un infortunato e agli interventi di primo soccorso. La cultura speleologica necessaria all'IT deve comprendere, oltre al contenuto minimo delle lezioni teoriche programmate nei Corsi di 1° livello, una buona conoscenza delle altre materie oggetto d'insegnamento, in misura compatibile con il livello del Corso in cui si trova ad operare.

Art. 15: Designazione e decadenza degli IT

La qualifica di IT si ottiene previo superamento degli appositi Esami di Qualifica. La Scuola locale, o anche un Gruppo SSI non ancora sede di Scuola, presenta al proprio CER i nominativi dei propri AI interessati a sostenere l'Esame, documentando la data di qualifica precedente e il curriculum successivo, relativo ad almeno 2 anni di attività in cui deve comparire lo svolgimento delle funzioni di AI in occasione di almeno due Corsi omologati.

L'IT decade automaticamente, e viene quindi escluso dal Registro Nazionale degli Istruttori, qualora, ogni cinque anni a partire dalla data della sua qualifica, non abbia concorso in modo significativo alla realizzazione di almeno un Corso di 1° livello e, sempre ogni cinque anni, non abbia preso parte ad almeno un Corso di 2° o 3° livello.

Nel caso in cui un IT decaduto decida di riproporsi per riacquisire la qualifica, egli dovrà comunque sostenere l'esame per IT, ma potrà saltare l'iter precedente.

È implicito che, ai fini del rinnovo dell'incarico di IT, gli interessati possono rendersi disponibili nell'ambito dei Corsi di ogni livello organizzati da qualsiasi Scuola e da qualsiasi CER. Anzi, ogni CR è tenuto a promuovere e agevolare la partecipazione di IT ai Corsi organizzati da altre Scuole.

Art. 16: Gli Aiuto-Istruttori di Tecnica (AI)

Sono designati AI gli speleologi, maggiorenni e iscritti alla SSI, abilitati a svolgere tale incarico e inseriti con tale qualifica nell'apposito Registro Nazionale degli Istruttori.

L'AI svolge compiti di assistenza e di sorveglianza nei confronti degli Allievi, nel corso delle esercitazioni in grotta e in palestra, in stretta collaborazione con gli IT responsabili della squadra.

Sono richieste all'AI completa autosufficienza, solida conoscenza delle tecniche di progressione e dei materiali impiegati, precise nozioni circa il comportamento in casi di emergenza o di infortunio, nonché buona attitudine didattica.

La cultura speleologica necessaria all'AI deve comprendere il contenuto delle lezioni teoriche programmate nei Corsi di 1° livello.

Art. 17: Designazione e decadenza degli AI

La qualifica di AI si ottiene previo superamento degli appositi Esami di Qualifica. La Scuola locale presenta al proprio CER i nominativi dei propri speleologi interessati a sostenere l'Esame, allegando il curriculum da cui deve risultare almeno un anno di attività tecnicamente significativa. Analoga procedura va seguita da un Gruppo SSI non ancora sede di Scuola.

L'AI decade automaticamente, e viene quindi escluso dal Registro Nazionale degli Istruttori, qualora, ogni cinque anni a partire dalla data della sua qualifica, non abbia preso parte attivamente alla realizzazione di almeno un Corso di 1° livello.

È implicito che, ai fini del rinnovo dell'incarico di AI, gli interessati possono rendersi disponibili nell'ambito dei Corsi di ogni livello organizzati da qualsiasi Scuola e da qualsiasi CER. Anzi, ogni CR è tenuto a promuovere e agevolare la partecipazione di AI ai Corsi organizzati da altre Scuole.

Art. 18: Gli Istruttori di Speleologia (IS)

Sono designati IS gli speleologi, non necessariamente Soci della SSI, con specifica e approfondita competenza nella materia oggetto della lezione programmata dal Corso e da essi curata, nonché gli esperti che collaborino nella predisposizione di libri e dispense promossi dalla CNSS.

L'appartenenza alla SSI è obbligatoria solo per gli IS operativi in ambiente grotta durante l'effettuazione dei Corsi.

Art. 19: Designazione degli IS

La qualifica di IS, nell'ambito di corsi di 1° livello, si ottiene a seguito della nomina diretta da parte di una Scuola.

La stessa qualifica, nell'ambito di corsi di 2° o 3° livello, si può ottenere tramite nomina diretta da parte del CR o rispettivamente del CNC.

È implicito che gli IS interessati possano rendersi disponibili nell'ambito dei Corsi di ogni livello organizzati da qualsiasi Scuola e da qualsiasi CER.

Anzi, ogni CR è tenuto a promuovere e agevolare la partecipazione di IS ai Corsi organizzati da altre Scuole.

TITOLO 5: I CORSI DI SPELEOLOGIA

Art. 20: I Corsi di primo livello

Sono promossi e organizzati in ambito locale da ogni singola Scuola o in collaborazione tra più Scuole. Hanno lo scopo di introdurre gli allievi all'attività e alla ricerca speleologica, condotte nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dell'ambiente, attraverso una serie di esercitazioni pratiche in palestra (almeno una) e in grotta (almeno tre), corredate da lezioni teoriche.

L'addestramento tecnico è finalizzato all'insegnamento del corretto utilizzo degli attrezzi impiegati per la progressione in grotta e delle relative manovre, privilegiando sicurezza, semplicità e autosufficienza. Appartengono a questo stesso livello didattico anche eventuali Corsi Interni svolti nell'ambito dei Gruppi, destinati in particolare agli ex-Allievi che continuano l'attività dopo il Corso di 1° livello e finalizzati a migliorarne l'addestramento tecnico o ad approfondire determinati argomenti.

Per poter organizzare un corso di 1° livello è necessaria la disponibilità di almeno due IT tra i soci del Gruppo o dei Gruppi aderenti alla SSI che costituiscono la Scuola. Nel caso in cui nessuno degli IT a disposizione avesse i requisiti per poter essere Direttore del Corso, sarà necessario per la Scuola richiedere la collaborazione di altro IT idoneo a ricoprire tale carica. Anche un Gruppo SSI che non sia sede di Scuola, ma che disponga tra i propri soci di almeno due AI, può promuovere due (e due soli) successivi Corsi di 1° livello seguendo le stesse modalità previste per le Scuole già esistenti, appoggiandosi però al CER locale e avvalendosi dell'opera di IT individuati da quest'ultimo, tra i quali viene scelto il Direttore di ognuno dei due Corsi. Naturalmente gli AI del Gruppo SSI possono collaborare attivamente anche a Corsi di 1° livello tenuti da altre Scuole, garantendosi comunque i pre-requisiti essenziali per poter essere ammessi ad un Esame di qualifica per IT.

Art. 21: Contenuti dei Corsi di primo livello

Gli Allievi devono essere addestrati alla progressione orizzontale, all'impiego della tecnica di progressione su sola corda (superamento di frazionamenti, traversi e nodi, inversione di marcia e discesa con i bloccanti), alla realizzazione dei nodi base e alle fondamentali tecniche di arrampicata (pressione, opposizione, spaccata).

È inoltre opportuno vengano illustrate agli Allievi le alternative più semplici all'impiego degli attrezzi di discesa e risalita, le nozioni-base per l'assistenza ad un infortunato e le istruzioni circa la richiesta di intervento del CNSAS.

L'addestramento può essere completato con:

- l'insegnamento delle tecniche d'uso delle scalette;
- l'armamento autonomo per corda mediante attacchi naturali e armi artificiali.

Le lezioni teoriche devono obbligatoriamente comprendere le seguenti materie base:

- Cartografia, rilevamento topografico, catasto e documentazione delle grotte
- Ecologia e salvaguardia dell'ambiente
- Elementi di geologia, carsismo, speleogenesi
- Organizzazione della Speleologia (locale, regionale, nazionale, internazionale)
- Prevenzione degli incidenti e primo soccorso in grotta (lezione curata preferibilmente da un medico o da un tecnico del CNSAS)
- Speleobiologia
- Tecnica esplorativa

Sono inoltre raccomandate lezioni complementari sui seguenti temi :

- Climatologia e meteorologia ipogea
- Letteratura speleologica
- Paleontologia e Archeologia
- Sicurezza nell'avvicinamento in montagna
- Speleologia in cavità artificiali
- Speleologia subacquea
- Storia della Speleologia

Art. 22: I Corsi di secondo livello

Sono promossi in ambito regionale o interregionale dal CER, che può affidarne la delega dell'organizzazione anche ad una o più Scuole, auspicabilmente in collaborazione con la o le relative Federazioni.

IS e IT sono scelti dall'organizzazione (e ratificati dal CER tramite il CR) fra gli specialisti delle singole materie oggetto del Corso.

Il Direttore di un Corso di 2° livello è lo stesso CR. Ove questi non fosse disponibile, in sua vece il Direttore potrà essere un IT nominato dal CER.

Affrontano uno o più temi di interesse specifico, anche di natura tecnica, con contenuti, metodiche e, ove possibile, supporti didattici ed esercitazioni pratiche adeguati ad ottenere un considerevole approfondimento degli argomenti trattati.

Sono rivolti a tutti gli Speleologi, non necessariamente Soci della SSI, che vogliano perfezionare il proprio livello di conoscenze teoriche e pratiche.

Vige l'obbligo per l'organizzazione di verificare l'esistenza di un'adeguata copertura assicurativa nel caso in cui gli Allievi vengano coinvolti in uscite in grotta o in palestra durante l'effettuazione dei Corsi.

Qualora detti Corsi producano del materiale di particolare interesse, su supporto cartaceo o digitale, si fa obbligo di trasmettere tale documentazione al CNC, che farà quanto necessario per garantirne la massima diffusione e fruibilità.

Art. 23: I Corsi di terzo livello

Si tratta di corsi a valenza interregionale o nazionale che vanno a trattare in maniera particolarmente approfondita temi specifici inerenti le varie materie assimilabili alla speleologia tecnica, esplorativa, scientifica o documentale.

Tali corsi possono venir promossi e organizzati dal CEN, appoggiandosi a Scuole locali o a strutture didattiche confacenti, con l'auspicato coinvolgimento del Consiglio Direttivo della SSI, delle competenti Federazioni Regionali e di Istituti tecnico/scientifici atti a supportare l'iniziativa.

I corsi a carattere tecnico facenti parte di questo livello prevedono la presentazione da parte degli iscritti di un curriculum che va verificato dal Direttore del Corso nominato dal CNC.

Vige l'obbligo per l'organizzazione di verificare l'esistenza di un'adeguata copertura assicurativa nel caso in cui gli Allievi vengano coinvolti in uscite in grotta o in palestra durante l'effettuazione dei Corsi.

Qualora detti Corsi producano del materiale di particolare interesse, su supporto cartaceo o digitale, si fa obbligo di trasmettere tale documentazione al CNC, che farà quanto necessario per garantirne la massima diffusione e fruibilità.

Art. 24: Negative all'omologazione e ricorsi

I CR sono tenuti a negare l'omologazione di un Corso nei casi in cui:

- la relativa documentazione sia stata sottoposta al di fuori dei tempi consentiti dalle Norme Tecniche;
- la Scuola richiedente non abbia provveduto ad inviare al CR stesso e al CNC i dati consuntivi del corso precedente mediante la modulistica e la tempistica previste dalle Norme Tecniche;
- vengano riscontrate evidenti irregolarità.

I CR sono altresì tenuti a sospendere e annullare un Corso nel caso in cui si verificano infortuni che siano chiaramente imputabili a negligenza o imperizia degli Istruttori responsabili. Alla Scuola interessata da tali provvedimenti potrà essere negata l'omologazione dei Corsi per un periodo variabile da 1 a 3 anni, in relazione alla gravità dei fatti. In tal caso il provvedimento riguarderà anche il Direttore del Corso interessato e gli IT coinvolti con colpa nei fatti, la cui iscrizione al Registro Nazionale potrà essere sospesa per lo stesso periodo di tempo o indefinitivamente, in relazione alle circostanze e alle responsabilità individuali in quanto accaduto. La Scuola, il Direttore del Corso e gli IT interessati da tali provvedimenti hanno facoltà di ricorrere attraverso il CNC, che si avvarrà del parere del CEN per assumere una decisione definitiva in merito.

Art. 25: Esami di qualifica per IT e AI

Le qualifiche di IT e AI si ottengono previo il superamento degli appositi Esami di qualifica (di seguito Esami), organizzati da uno o più CER, su scala regionale o interregionale, ed equiparati a Corsi di 2° livello.

Questi Esami devono avere cadenza periodica (almeno triennale); ove ciò non fosse possibile su scala regionale, sarà necessario prevederne l'organizzazione in un ambito territorialmente più vasto.

In ogni caso l'organizzazione di un Esame è subordinata alla presenza di almeno due IT convocati da altre Regioni. Le sole Isole sono esentate dall'osservanza di quest'ultima regola, purché coinvolgano nell'organizzazione almeno due IT provenienti da province le cui Scuole non presentino candidati per la qualifica o che ne presentino il minor numero.

Al termine delle prove pratiche e scritte e dei colloqui orali, l'idoneità degli IT e degli AI è accertata dal CR, di concerto con la Commissione Esaminatrice formata dall'insieme degli Istruttori presenti in veste di docenti/esaminatori e da lui convocati.

Nella valutazione finale si terrà conto, previa verifica, anche dei dati risultanti dal curriculum presentato dalla Scuola o dal Gruppo di appartenenza.

L'esito dell'Esame è comunicato per iscritto dal CR ai Direttori delle singole Scuole (o ai Presidenti dei singoli Gruppi) e al CNC, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data dell'Esame stesso. Contestualmente i nominativi degli IT e degli AI qualificati vengono inseriti dal CR nel Registro Regionale degli Istruttori e dal CEN in quello Nazionale.

Agli aspiranti IT e AI provenienti da Regioni diverse da quella in cui si tiene l'Esame, è richiesto un nulla osta firmato dal CR della Regione di provenienza in aggiunta al curriculum di attività. In mancanza di tale nulla osta, l'iscrizione all'Esame non può essere ritenuta valida e anche l'eventuale qualifica, comunque conseguita senza aver presentato il documento, verrà ritenuta nulla.

TITOLO 6: IL REGOLAMENTO

Art. 26: Il Regolamento della CNSS-SSI

Principi ispiratori, scopi fondamentali e struttura della CNSS sono fissati nel presente Regolamento. Il relativo testo può essere integrato e/o modificato solo secondo le modalità previste dal successivo Art. 27.

Per le modalità esecutive si demanda invece alle Norme Tecniche, a seguire. Il relativo testo può essere integrato e/o modificato, a seconda delle novità contingenti, direttamente dal CNC di concerto con il CEN.

Art. 27: Modifiche del Regolamento

Le proposte di modifica al presente Regolamento possono essere presentate al CNC da uno o più CR, in quanto membri del CEN.

Il CNC provvede quindi a trasmettere copia delle proposte di modifica a tutto il CEN e ad inserire la discussione e l'eventuale approvazione all'ordine del giorno della prima riunione programmata. Le modifiche al Regolamento sono deliberate nell'ambito di tale riunione con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Le proposte di modifica apportate al Regolamento della CNSS debbono poi essere sottoposte alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo della SSI.